

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1010

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LIZZERO, MALFATTI FRANCESCO, AMENDOLA GIORGIO, MARMUGI, ARZILLI, LOMBARDI MAURO SILVANO, GIOVANNINI, NICCOLAI CESARINO, AMASIO, DI MAURO, BIAGINI, MONASTERIO, VENTUROLI

Presentata il 6 febbraio 1969

Integrazione della legge 15 febbraio 1963, n. 151, concernente modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto la legge 15 febbraio 1963, n. 151, recante il titolo: « Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », prevede che gli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali e dei medici condotti e veterinari condotti, non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 19, e quello delle ostetriche condotte non può essere inferiore allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 della stessa tabella.

Siccome risulta che generalmente tali stipendi minimi non solo non vengono fissati in aumento, anche se ciò è legalmente ammesso, ma vengono fissati con l'esclusione di tutte le altre competenze che, a norma delle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176, 28 gennaio 1963, n. 20, ed altre

debbono logicamente considerarsi relative a tali stipendi minimi, di modo che, in effetti, gli stipendi minimi complessivi del suddetto personale sanitario risultano inferiori agli stipendi minimi dell'equiparato personale statale, ecc., venendosi così a frustrare la volontà del legislatore, abbiamo ritenuto opportuno integrare la legge del 15 febbraio 1963, n. 151, con la presente proposta di legge.

Per terminare vorremmo ricordare, agli onorevoli colleghi, che il testo proposto è quello che uscì, unificato, dall'approvazione quasi unanime (24 presenti e votanti, voti favorevoli 23, voti contrari 1) avvenuta nella seduta del 13 ottobre 1965, della XIV Commissione Igiene e sanità pubblica della Camera nella passata legislatura.

La discussione avvenne sulle proposte di legge Malfatti ed altri (2004) e De Lorenzo e Ferioli (2191).

Per tutto quanto detto raccomandiamo all'attenzione ed approvazione dei colleghi la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Agli stipendi degli ufficiali sanitari, dei medici addetti agli uffici sanitari comunali, dei medici condotti, dei veterinari condotti, dei veterinari comunali capo, dei direttori di pubblico macello, dei veterinari addetti ai vari servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria e delle ostetriche condotte, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 151, si applicano i miglioramenti economici previsti dalle leggi 27 maggio 1959, n. 324, 19 aprile 1962, n. 176, e 28 gennaio 1963, n. 20, con le medesime decorrenze stabilite dalle leggi stesse, nonché i miglioramenti economici che le Amministrazioni comunali e provinciali sono state e saranno autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo.